

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

#### **Art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.